



Regolamento di funzionamento del Centro per l'integrazione della strumentazione - Università di Pisa - Centre for instrumentation sharing - University of Pisa – (CISUP)

[D.R. n. 595/2020 del 10 aprile 2020 - Modifica](#)

[D.R. n. 189/2019 del 28 gennaio 2019 - Emanazione](#)

Articolo 1

Istituzione, denominazione e sede

1. Presso l'Università di Pisa (di seguito Ateneo), ai sensi dell'art. 39, comma 5, dello Statuto e dell'art. 125 del Regolamento generale di Ateneo, è istituito il Centro di Ateneo denominato CISUP - Centro per l'integrazione della strumentazione - Università di Pisa - Centre for instrumentation sharing - University of Pisa (di seguito Centro), con sede in Lungarno Pacinotti 43/44, Pisa.
2. Il Centro, in riferimento alle finalità perseguite ed alle attività svolte, è centro di ricerca, di formazione e di servizio.

Articolo 2

Finalità

1. Il Centro si propone il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a. individuare, acquisire o progettare e sviluppare grandi attrezzature per indagini analitiche e infrastrutture di ricerca di interesse comune per l'Ateneo;
 - b. offrire ai ricercatori e ai professori (d'ora in poi ricompresi nella denominazione "docenti") dell'Ateneo la disponibilità di strumentazione scientifica di analisi per la ricerca sperimentale e la didattica, come pure il supporto tecnico e scientifico per il loro utilizzo e sviluppo;
 - c. istituire e coordinare una rete di laboratori già esistenti presso le strutture dell'Ateneo, organizzata in modo da garantire un'efficiente fruizione degli stessi per tutti i membri dell'Ateneo;
 - d. favorire lo sviluppo delle attività di accreditamento e certificazione dei laboratori in specifici campi di applicazione di interesse per l'Ateneo interagendo, nelle forme organizzative più idonee, con i dipartimenti interessati;
 - e. promuovere, integrare, sviluppare e coordinare attività di ricerca, formative e di servizio di interesse comune, oppure di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplicano su progetti e programmi nello studio e/o progettazione e/o sviluppo di tecniche sperimentali/analitiche;
 - f. svolgere attività di supporto, di avviamento e di formazione alla ricerca nell'ambito dei settori predetti;
 - g. concorrere alla organizzazione di corsi di aggiornamento, seminari, conferenze, master e promuovere borse di studio per approfondire i temi di studio e di ricerca del Centro;
 - h. collaborare allo svolgimento delle attività di esercitazione e di tirocinio pratico-applicativo a favore degli studenti dei Corsi di studio dell'Ateneo che ravvisino, nelle strumentazioni del Centro e in quelle della rete dei laboratori di Ateneo afferenti al Centro, aspetti consoni alle finalità didattiche da loro perseguite;

- i. operare l'efficace trasferimento dei risultati e la divulgazione delle ricerche condotte presso il Centro;
- j. promuovere e organizzare forme adeguate di collaborazione con gli enti, le imprese e le associazioni interessate alle finalità del Centro e ai servizi che il Centro stesso può offrire.

Articolo 3

Risorse

1. Le risorse logistiche, di personale e finanziarie in dotazione al Centro sono quelle assegnate dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'istituzione del Centro stesso e con eventuali successive delibere.
2. Il Centro si avvale delle prestazioni del personale tecnico-amministrativo a esso assegnato dal Direttore generale dell'Università, sulla base del fabbisogno determinato dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dalla direttiva per l'organizzazione delle strutture amministrative e tecniche. Tutto il personale assegnato al Centro concorre alle attività istituzionali dello stesso, in rapporto alla qualifica di appartenenza e in piena osservanza del proprio stato giuridico.
3. Il Centro opera inoltre grazie alle risorse provenienti dall'utilizzo della strumentazione analitica in dotazione al medesimo e alla Rete di strumenti/laboratori afferenti al Centro, secondo le modalità specificate nell'art. 11.

Articolo 4

Personale afferente

1. Afferiscono al Centro i docenti dell'Ateneo, di cui all'elenco allegato in calce al presente Regolamento e ne fa parte il personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.
2. Possono afferire al Centro i docenti dell'Ateneo, interessati alle sue finalità, che ne facciano domanda motivata, secondo la procedura prevista nel Regolamento generale di Ateneo. Le richieste di afferenza sono sottoposte all'approvazione del Consiglio del Centro e deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali nuove adesioni determineranno l'aggiornamento automatico dell'elenco di cui al comma 1 senza comportare modifiche al presente Regolamento.
3. In caso di mancata partecipazione senza giustificazione ad almeno la metà delle riunioni del Consiglio del Centro su tre anni consecutivi, il Consiglio, informato l'interessato, propone al Consiglio di Amministrazione la decadenza dell'afferenza.
4. Oltre ai docenti afferenti, sono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Centro gli studenti dell'Ateneo e di altri Atenei, i laureandi, i dottorandi, gli assegnatari di assegno di ricerca o di borsa di studio e approfondimento o di ricerca. Tale utilizzazione dovrà avvenire nei limiti delle condizioni definite dal Consiglio del Centro e nel rispetto delle norme generali di Ateneo in vigore, anche in materia di sicurezza.
5. Il personale tecnico dei dipartimenti coinvolto nelle attività dei laboratori del Centro o della rete di cui all'art 11 comma 1, può richiedere al Consiglio del Centro, previo nulla osta della struttura di assegnazione, di aderire al Centro come "associato esterno" (o "CISUP fellow"). Possono altresì fare domanda di adesione come "associato esterno" i soggetti di cui al comma precedente e i ricercatori di altre istituzioni con cui siano stati stipulati appositi protocolli di intesa che ne prevedano l'adesione. L'associato esterno è ammesso ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Centro nei limiti delle condizioni definite dal Consiglio del Centro e nel rispetto delle norme generali di Ateneo in vigore, anche in materia di sicurezza. L'associato esterno può partecipare alle sedute del Consiglio del Centro in qualità di uditore.

Articolo 5 Organi

1. Sono organi del Centro:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio;
 - c. la Giunta.

Articolo 6 Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Rettore fra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno membri del consiglio del centro, ai sensi dell'art. 127, comma 3 del Regolamento generale di Ateneo. La durata del mandato è stabilita nel decreto di nomina.
2. Il Direttore designa un Vicedirettore fra i docenti in regime di impegno a tempo pieno componenti il Consiglio, incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza. La nomina del Vicedirettore è disposta con decreto del Rettore.
3. Nel caso di assenza o di impedimento del Direttore e del Vicedirettore, il Direttore è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia afferenti al Centro.

Articolo 7 Funzioni del Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Centro ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito delle attività del Centro.
2. Il Direttore inoltre:
 - a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio e della Giunta e cura l'esecuzione delle delibere e la conservazione dei relativi verbali;
 - b. predispose la relazione annuale sull'attività del Centro che sottopone al Consiglio per l'approvazione e il successivo inoltro all'Amministrazione universitaria;
 - c. adotta provvedimenti d'urgenza su argomenti relativi alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima riunione successiva;
 - d. assicura l'osservanza, nell'ambito del Centro delle norme dell'Ordinamento Universitario nazionale, dello Statuto di Ateneo e dei relativi regolamenti;
 - e. cura responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Centro, in base a criteri di funzionalità ed economicità;
 - f. cura responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e ne assicura la corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
 - g. assicura, nei limiti delle disponibilità del Centro, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il Centro;
 - h. svolge le funzioni dirigenziali e gestionali per l'amministrazione del Centro mediante autonomi poteri di spesa rimanendo responsabile dei relativi risultati;
 - i. assicura la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività dei docenti afferenti al Centro;
 - j. autorizza le missioni del personale docente afferente (qualora gravino su fondi gestiti dal Centro) e tecnico-amministrativo assegnato al Centro; ordina strumentazioni, prodotti e materiale, anche bibliografico (coordinandosi con i sistemi di Ateneo di riferimento) e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro e dispone il pagamento delle relative fatture.
3. Spetta al Direttore, in eventuale collaborazione con la Giunta:

- a. proporre annualmente il piano delle attività del Centro, coordinando quelle di iniziativa del Centro stesso con quelle avanzate dai singoli docenti, compatibilmente con le risorse disponibili;
 - b. proporre annualmente il piano degli interventi per il mantenimento, il miglioramento e l'incremento del patrimonio di strumentazione del Centro e della rete di strumenti/laboratori afferenti, relativi a nuove acquisizioni, dotazioni di accessori e interventi di manutenzione, compatibilmente con le risorse disponibili;
 - c. promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro, anche attraverso la proposta di convenzioni e di contratti di collaborazione con dipartimenti, centri e servizi dell'Ateneo o di altre università italiane o straniere, o con istituzioni e associazioni o altri enti, pubblici o privati;
 - d. proporre il tariffario di uso per gli strumenti del Centro differenziato per utenti dell'Università di Pisa afferenti al Centro, altri utenti dell'Università di Pisa, utenti enti pubblici di ricerca, utenti privati;
 - e. predisporre annualmente, in collaborazione con il Responsabile amministrativo del Centro, i prospetti economici e finanziari del Centro utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo.
4. Il Direttore propone altresì agli organi di governo di Ateneo, previa delibera del Consiglio del Centro, richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento dell'attività di ricerca.
5. Il Direttore esercita infine tutte le altre attribuzioni compatibili che gli sono demandate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 8 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è costituito in prima composizione ai sensi dell'art. 127, comma 6, del Regolamento generale di Ateneo. A regime, è composto dai docenti afferenti al Centro, nonché dal personale tecnico-amministrativo assegnato.
2. Fanno inoltre parte del Consiglio:
 - a) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti fra i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti che, su richiesta del Direttore del Centro, hanno manifestato interesse alle attività formative del Centro, di cui è dato atto in un provvedimento del Direttore;
 - b) due rappresentanti effettivi per l'insieme delle seguenti categorie: dottorandi, specializzandi e assegnisti di ricerca, svolgenti attività di studio e ricerca presso il Centro. I rappresentanti sono designati dai suddetti dottorandi, specializzandi e assegnisti alla prima seduta del Consiglio. La ricognizione dei soggetti interessati è effettuata con provvedimento del Direttore del Centro, cui segue l'invito a presenziare alla seduta del Consiglio ove avverrà la designazione. Nella stessa seduta, i soggetti interessati designano altresì due rappresentanti supplenti per il caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa del mandato dei rappresentanti effettivi. Unicamente alla scadenza del mandato si provvede a nuova designazione secondo la disciplina e con le medesime modalità di cui ai periodi precedenti.

Per i rappresentanti degli studenti il termine del mandato è quello di conclusione del mandato a rappresentante nel consiglio di dipartimento; per i rappresentanti degli assegnisti/dottorandi il mandato dura due anni accademici.
3. Il Consiglio è validamente costituito anche in assenza di rappresentanti di una o più categorie soggette a designazione.
4. Le riunioni del Consiglio si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica mediante conferenza telefonica simultanea o con l'ausilio di altri supporti informatici, che consentano comunque il collegamento simultaneo dei partecipanti. Alle

sedute del Consiglio le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile amministrativo del Centro.

Articolo 9 Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro.
2. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:
 - a. definisce i criteri e adotta le conseguenti delibere in merito a:
 - utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;
 - la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del Centro;
 - l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Centro;
 - b. approva la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Centro secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - c. approva le proposte formulate dal Direttore relativamente ai punti indicati nell'art. 7, comma 3;
 - d. approva i prospetti economici e finanziari del Centro utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo nei termini previsti dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - e. approva il Regolamento del Centro;
 - f. programma l'attività scientifica e approva la relazione annuale predisposta dal Direttore su tale attività.
3. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto in merito alle modalità di convocazione della seduta ordinaria, il Consiglio si riunisce inoltre, in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia ritenuto necessario per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta scritta di almeno un quarto dei suoi membri. Il Consiglio dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio esercita infine tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai relativi regolamenti di Ateneo.

Articolo 10 La Giunta

1. La Giunta è istituita con delibera del Consiglio per coadiuvare il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni, di norma con compiti istruttori.
2. La Giunta delibera sulle materie ad essa delegate dal Consiglio del Centro, oltre che ai sensi di quanto disposto dagli artt. 15, comma 4, e 15-bis. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio del Centro, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione.
3. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, otto docenti e un tecnico-amministrativo designati dal Consiglio fra i suoi membri. I componenti della Giunta sono nominati, successivamente alla sua nomina, dal Direttore del Centro e decadono con la fine del suo mandato.
4. La funzione di verbalizzazione delle riunioni della Giunta è svolta dal Responsabile amministrativo del Centro.

Articolo 11 Attività e fondi del Centro

1. Il Centro coordina strumenti e laboratori:
 - a. del Centro stesso o in convenzione con l'Ateneo;
 - b. della rete del Centro.

2. Obiettivo della rete è garantire una efficace collaborazione tra le strutture dell'Ateneo per l'utilizzo del patrimonio strumentale, nonché per una integrazione delle competenze tecnico-scientifiche interdipartimentali, anche con finalità di aggregazione in funzione di progettualità scientifica e di servizi coordinati verso l'esterno.
3. L'adesione alla rete di cui al comma 1, pt. b) non modifica alcuno dei regimi giuridici cui sono sottoposti i laboratori e/o gli strumenti posti "in rete", i quali restano nella piena titolarità della struttura nei cui registri inventariali sono iscritti.
4. La messa in rete di laboratori e/o gli strumenti avviene a seguito di delibera della struttura nei cui registri inventariali sono iscritti. La delibera deve contenere l'adesione alla rete del Centro, indicando i laboratori e/o la strumentazione che viene messa in condivisione nella rete stessa, precisando altresì:
 - a. il "monte orario" annuo messo a disposizione della rete del Centro, rimodulabile annualmente;
 - b. il tariffario differenziato in:
 - utenti dell'Università di Pisa afferenti al Centro,
 - altri utenti dell'Università di Pisa,
 - utenti enti pubblici di ricerca,
 - utenti privati;
 - c. la stima dei costi di esercizio annui;
 - d. il valore indicativo, lo stato di integrità e adeguatezza dei laboratori e/o strumenti messi in rete;
 - e. eventuale "monte ore" di servizi di assistenza resi dai tecnici della struttura a favore dei laboratori/strumenti del Centro.
5. L'esecuzione della delibera di cui al comma 4 è subordinata all'accettazione del Direttore del Centro.
6. I laboratori/strumenti del Centro e la rete di laboratori/strumenti afferenti al Centro, le modalità di accesso e i costi differenziati tra i diversi tipi di utenti di cui al comma 4, lett. b), saranno adeguatamente pubblicizzati sul sito web del Centro.
7. Il Centro garantisce visibilità agli strumenti della Rete e partecipa alle spese delle singole strutture per i laboratori/strumenti condivisi (es. manutenzioni o accreditamenti) nei limiti delle disponibilità economiche del Centro.
8. Il Centro dispone di finanziamenti derivanti da:
 - a. dotazione di Ateneo;
 - b. risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni, sia da parte di soggetti interni che esterni all'Ateneo;
 - c. fondi esterni acquisiti dal Centro sulla base di progetti competitivi (regionali, nazionali, europei, internazionali) o di conto terzi effettuato con beni inventariati nei propri registri;
 - d. fatturazione esterna o pagamento interno relativamente a prestazioni rese tramite l'utilizzo di laboratori/strumenti del Centro;
 - e. altre attività di formazione e ricerca, anche svolte sulla base di convenzioni e contratti.
9. Si prevede che oltre all'uso degli strumenti, le strutture possano mettere a disposizione i relativi servizi e l'assistenza del personale tecnico. Per questa attività è prevista una compensazione da parte del Centro verso i laboratori delle strutture, nelle forme organizzative più idonee, e commisurata al valore dell'attrezzatura e alla relativa disponibilità/utilizzo.

Articolo 12

Contratti e convenzioni con enti e organismi pubblici e privati

1. Il Direttore stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nel rispetto della legislazione vigente in materia.

2. Il Direttore stipula contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, in base al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, al Regolamento d'Ateneo per le prestazioni in conto terzi e nel rispetto della legislazione vigente in materia.
3. Le attività disciplinate da appositi tariffari, quali ad esempio, analisi, prove, tarature, consulenze tecniche a orario, sono definiti dal Consiglio del Centro, anche in riferimento alle tariffe di mercato, alla complessità della prestazione o ai tariffari stabiliti dagli ordini o collegi professionali.
4. Il Centro si avvale anche di collaborazioni con altre università, enti di ricerca e organismi pubblici o privati. Le attività di collaborazione saranno regolate da apposite convenzioni approvate dal Consiglio del Centro.

Articolo 13

Attività amministrative e contabili

1. Il Centro ha autonomia gestionale e amministrativa.
2. Ai sensi delle norme di organizzazione dell'Ateneo, le attività amministrative e contabili del Centro sono gestite da una struttura di supporto amministrativo e gestionale, coordinata da un Responsabile amministrativo.

Articolo 14

Comitato scientifico

1. Il Direttore, sentita la Giunta, può nominare un Comitato scientifico con funzione consultiva nell'analisi dei risultati scientifici, nella proposta di strategie e degli sviluppi del patrimonio strumentale.
2. Il Comitato scientifico può essere composto anche da membri esterni all'Ateneo, in numero da tre a sei, scelti tra personalità, anche straniere, in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale, e da un membro del Consiglio del Centro con funzione di coordinatore.
3. Il Comitato scientifico fornisce pareri al Direttore nella predisposizione annuale del piano strategico di ricerca del Centro e di promozione delle azioni opportune per il consolidamento del ruolo del Centro nella ricerca, nello sviluppo delle strumentazioni e nel trasferimento tecnologico. Il Comitato scientifico annualmente esprime un parere sui risultati ottenuti dal Centro nell'anno precedente, in relazione ai programmi e progetti futuri ed ai connessi profili scientifici ed economico-finanziari, suggerendo al Direttore eventuali azioni migliorative o integrative/di sviluppo da intraprendere.

Articolo 15

Gestione delle risorse del Centro

1. La strumentazione del Centro è a disposizione di tutti i docenti dell'Ateneo.
2. Ai docenti afferenti al Centro sarà riservata quota parte delle attività degli strumenti del Centro per lo svolgimento di ricerche attinenti alle tematiche di ricerca del Centro, in particolare per sviluppi di tecniche sperimentali.
3. Nell'utilizzo della strumentazione priorità sarà data, a prescindere dalla tipologia di utenza, ad attività strettamente riconducibili alle missioni istituzionali dell'Università: ricerca, didattica, divulgazione scientifica e trasferimento tecnologico.
4. La Giunta delibera, nell'esclusivo interesse delle attività del Centro, in merito alle persone da abilitare all'uso autonomo della strumentazione. Le attrezzature e gli strumenti in dotazione al Centro richiedono una specifica competenza da parte degli utenti che deve essere valutata dalla Giunta sulla base dell'esperienza maturata dai potenziali utenti.

5. Le persone non abilitate all'uso autonomo degli strumenti (pur se facenti parte di uno dei Dipartimenti afferenti) e le persone estranee al Centro devono essere autorizzate dal Direttore (previo parere favorevole della Giunta) e accompagnate o assistite nell'uso della strumentazione dal personale tecnico che collabora con il Centro o dai docenti abilitati.

Articolo 15-bis Progetti speciali del Centro

1. Nel rispetto di una o più delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, presso il Centro possono essere attivati e gestiti, con delibera della Giunta, previo parere del Consiglio, progetti speciali finanziati con risorse esterne. Ai sensi del presente articolo, si intendono risorse esterne quelle provenienti da un soggetto giuridico distinto dall'Università di Pisa e diverso dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. Contestualmente all'istituzione o con successiva delibera adottata con la medesima procedura, la Giunta approva inoltre la scheda tecnica descrittiva del progetto speciale che, allegata al presente Regolamento, ne costituisce parte integrante.

3. Ciascun progetto rappresenta una unità analitica del Centro, come definita all'art. 3, comma 5, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Ogni progetto speciale è vincolato al perseguimento delle finalità del progetto, nell'interesse e per conto del Centro.

4. Il Direttore del Centro delega il potere di spesa al Direttore scientifico del progetto, in qualità di responsabile dello stesso.

5. La proposta di progetto speciale, che può provenire esclusivamente da docenti afferenti al Centro, deve contenere:

a) la denominazione del progetto, che potrà essere autonomamente utilizzata all'esterno seguita dalla denominazione @CISUP;

b) il contenuto del progetto, il soggetto finanziatore, nonché l'entità e tipologia delle risorse esterne; c) il nominativo del Direttore scientifico del progetto, che può anche coincidere con il proponente e che deve essere un docente dell'Ateneo afferente al Centro;

d) in ragione della complessità del progetto, l'eventuale costituzione di un Comitato di gestione (o *Steering Committee*). Il Comitato è formato da un massimo di 5 membri, incluso il Direttore scientifico, esperti nelle materie oggetto del progetto o comunque dotati di competenze funzionali alla sua realizzazione. Il Comitato supporta le decisioni del Direttore scientifico, assumendo informazioni, svolgendo approfondimenti istruttori e formulando eventuali proposte. La partecipazione al Comitato di gestione non dà diritto alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità.

Articolo 16 Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato con delibera dal Consiglio del Centro a maggioranza assoluta dei suoi membri, è emanato con decreto rettorale, previo controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 46 dello Statuto d'ateneo ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.

2. Proposte di modifica al presente Regolamento potranno essere presentate da un minimo del dieci per cento dei membri del Consiglio o dalla maggioranza assoluta dei membri della Giunta o dal Direttore del Centro e approvate con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Articolo 17
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e dell'ordinamento generale.

[Allegato](#)